

Comune di Roverbella

REGOLAMENTO PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE, SALE DA SCOMMESSE, VLT E SIMILI, NONCHÉ PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

INDICE GENERALE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - OBIETTIVI

ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI SALE GIOCHI

ART. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E

L'AMPLIAMENTO DI SALE SCOMMESSE, VLT E SIMILI

ART. 6 - DISPOSIZIONI COMUNI A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

ART. 7 - SUBINGRESSO

ART. 8 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L'INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

ART. 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI;

ART. 10 - ORARI

ART. 11 - OBBLIGHI DEI TITOLARI

ART. 12 - SANZIONI

ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

ART. 14 - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 15 - NORME FINALI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

ART. 1- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
- b) SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
- c) SALA SCOMMESSE: uno o più locali collegati e destinati all'intrattenimento di persone tramite l'attività di raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive, ovvero sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT e simili (Video Lottery Terminal).
- d) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia.
- e) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- f) APPARECCHI da divertimento ed intrattenimento in esercizio quando sono collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco ai sensi di legge;

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle sale giochi, ovvero delle attività esercitate in locali allestiti in modo esclusivo e/o prevalente per lo svolgimento di giochi leciti.

2. A norma dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'insediamento e/o l'inizio dell'attività, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle sale scommesse, delle agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, delle sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT e simili (Video Lottery Terminal).

ART. 3 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga nel rispetto dei limiti di sostenibilità dell'ambiente circostante, sia dal punto di vista urbanistico, viabilistico, che di quiete pubblica, instaurando un corretto rapporto con l'utenza, provvedendo altresì all'armonizzazione delle nuove attività nel contesto formatosi con i precedenti esercizi nonché le pubbliche funzioni presenti in Paese.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute, della quiete della collettività e della corretta pianificazione e sviluppo urbanistici delle attività economiche;

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, delle aree e delle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie richieste per dette attività;
- c) della quiete della collettività;
- d) della viabilità e del corretto ed equilibrato accesso alle attività economiche disciplinate dal presente regolamento, da parte degli avventori.

4. Con il presente regolamento vengono richiamati e ribaditi i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI SALE GIOCHI.

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'attività di sala giochi, è necessario l'ottenimento di apposita autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

2. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalle leggi di riferimento oltre che dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comune potrà adottare motivato provvedimento di pre-diniego ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241/90, ovvero richiedere le integrazioni e le produzioni ritenute necessarie, con facoltà di sospendere una sola volta il termine del procedimento.

4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente comma, il richiedente non abbia integrato e dimostrato la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, l'amministrazione rigetta l'istanza con provvedimento motivato.

5. Le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere presentate al SUAP del Comune in modalità telematica (tramite posta elettronica certificata – PEC), corredate dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione delle generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, della ragione sociale, della denominazione, della sede e delle generalità complete del legale rappresentante, del codice fiscale e della partita IVA se trattasi di società;
- b) copia del Documento di Identità del richiedente e/o del legale rappresentante della Società;
- c) dichiarazione sostitutiva con atto di notorietà dell'ubicazione dell'esercizio, comprensiva

- dell'insegna nonché delle caratteristiche del locale come richieste dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività;
- d) dichiarazione sostitutiva con atto di notorietà dei dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - e) dichiarazione sostitutiva con atto di notorietà relativa alla tipologia dei giochi da installare, nonché della natura e del numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - f) autocertificazione concernente il possesso da parte dell'imprenditore individuale, o dei legali rappresentanti della persona giuridica, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. ai fini dell'esercizio dell'attività;
 - g) dichiarazione di impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

6. Oltre a quanto previsto al precedente comma 5, all'istanza devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi ove previsti;
- d) documentazione tecnica di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con facoltà di far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della suddetta legge nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione di cui alla zonizzazione acustica comunale, ovvero, ove questo non sia stato adottato, di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997;
- e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);
- f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

ART. 5 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI SALE SCOMMESSE, VLT E SIMILI.

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di sale scommesse, VLT e simili, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., è necessario ottenere la licenza da parte della Questura competente per territorio.

2. La Questura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, nell'ambito dell'istruttoria deve accertare presso il Comune la sussistenza dei requisiti di legge nonché di quelli stabiliti del presente regolamento per l'insediamento dell'attività richiesta.

3. A tali fini la Questura, oltre all'attività istruttoria di propria esclusiva competenza, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento, e solamente in caso di riscontro positivo, unitamente al riscontro positivo della sussistenza dei requisiti il cui accertamento dipenda dalla propria esclusiva competenza, rilascia la licenza per l'esercizio delle scommesse, VLT e simili richiesta, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.

4. In ogni caso e a prescindere da quanto stabilito al precedente comma, una volta ottenuta

l'autorizzazione dalla Questura ex art. 88 T.U.L.P.S., l'avvio dell'attività è subordinato all'effettiva sussistenza dei presupposti di ammissibilità urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria viabilistica, meglio descritti all'art. 8 del presente regolamento. In tal caso, ovvero nel rispetto di tali presupposti, il titolare può avviare l'attività previa comunicazione al Comune a mezzo PEC indirizzata al SUAP con le modalità stabilito all'art. 4 comma 5 del presente regolamento.

ART. 6 – DISPOSIZIONI COMUNI A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ.

1. È consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi o della sala scommesse, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita richiesta, autocertificazione relativa all'intervenuta nomina del rappresentante allegando documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali.

2. Se presente anche un'area di somministrazione, questa dovrà essere accessoria all'esercizio del gioco o di sala scommesse e per la sua attivazione, contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività di sala giochi ovvero di sala scommesse, dovrà essere presentata la relativa richiesta di rilascio autorizzazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 7 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso senza modifiche, e/o la cessazione definitiva dell'attività di sala giochi è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inviare in modalità telematica (tramite posta elettronica certificata – PEC) al SUAP del Comune e d ha efficacia immediata.

2. In caso di subentro in un'azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune entro 30 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.

3. Come disposto dall'art. 12 - bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 T.U.L.P.S., fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'art. 17 - ter T.U.L.P.S.

ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

1. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) individuano gli ambiti del tessuto urbano consolidato e non, aggregandoli secondo la coerenza tipologica, morfologica e funzionale.

2. Nel Piano di Governo del Territorio (PGT) è individuata come unica zona ammissibile all'insediamento delle sale da gioco e sale scommesse, comunque denominate, la lottizzazione "LA STAZIONE"

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative all'insediamento, al trasferimento delle attività di sala da gioco e sala scommesse (ovvero VLT e simili) sono stabiliti i seguenti presupposti:

- rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla normativa regionale disciplinante la materia
- ammissibilità urbanistica della attività nella zona del PGT considerata;
- possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della persona giuridica, dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S., delle leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività;
- disponibilità dei locali in cui si intende insediare l'attività;
- agibilità dei locali in cui si intende insediare l'attività;
- rispetto delle disposizioni di legge relative all'inquinamento acustico con riferimento ai limiti di zonizzazione comunale;
- rispetto delle norme di sicurezza, antincendio e gestione emergenza luoghi di lavoro, nonché delle norme sulla sorvegliabilità dei locali;
- rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia;
- per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia, ove richiedenti, prova dell'essere in regola con le norme regolanti il soggiorno.

4. Oltre a quanto sopra elencato, l'Amministrazione autorizza l'apertura della sala giochi, ovvero la Questura autorizza l'apertura della sala scommesse, VLT e simili, qualora in sede istruttoria per la singola domanda venga dimostrato il soddisfacimento degli standard a parcheggio come richiesti nella singola zona dal PGT per questi di tipi di insediamenti.

5. Inoltre, l'Amministrazione autorizza l'apertura della sala giochi, ovvero la Questura l'apertura della sala scommesse, VLT e simili, qualora in sede istruttoria per la singola domanda venga dimostrato che la valutazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare e pedonale e la conformazione dello stato dei luoghi, non abbia riflessi immediati sulla incolumità di chi in detti luoghi o nelle immediate vicinanze si trovi a transitare. Tale valutazione tecnica viene espressa dal servizio Polizia Locale del Comune nell'ambito dell'istruttoria sulla singola domanda.

6. I presupposti previsti nel presente articolo per l'accoglimento della domanda di apertura di una sala giochi o di una sala scommesse, VLT e simili, sul territorio comunale devono essere tutti riscontrati esistenti. Qualora anche un solo presupposto non sia riscontrato positivamente la domanda di rilascio dell'autorizzazione richiesta dovrà essere rigettata dall'Amministrazione competente (Comune ovvero Questura).

7. Anche nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata dalla Questura la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., nel caso in cui fosse verificata l'insussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dei presupposti stabiliti al presente articolo, il Comune potrà adottare ogni e più opportuna iniziativa avverso il suddetto rilascio, ivi compresa l'emanazione di apposita ordinanza di interdizione dell'avvio dell'attività.

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI.

1. Trova applicazione il presente articolo ai casi in cui l'area adibita a giochi non sia prevalente rispetto alle altre destinazioni dell'esercizio. Diversamente trova applicazione la disciplina stabilita specificamente per ciascuna tipologia di attività.

2. Sono da considerarsi esercizi in cui l'attività di gioco è prevalente, e pertanto assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, gli esercizi che presentino le seguenti caratteristiche:

- l'area destinata all'attività di gioco di dimensione maggiore, calcolata in mq. lineari di superficie, rispetto a quella destinata ad altre attività;
- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. I titolari di esercizi pubblici già in possesso di licenza ex artt. 86, commi 1 e 2, o 88 del T.U.L.P.S., qualora volessero installare apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nei propri esercizi, potranno farlo in forza della licenza o del titolo di polizia già posseduto senza dover richiedere un'ulteriore analoga autorizzazione e nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla normativa regionale disciplinante la materia.

4. All'interno degli altri esercizi, siano essi commerciali ovvero ricettivi, così come indicato dalle vigenti normative statali regolanti la materia, è possibile installare e attivare apparecchi da gioco lecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nel rispetto dei limiti ivi stabiliti e definiti periodicamente dal Ministero dell'Economia, previo ottenimento di autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S..

6. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.

7. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

8. Il numero inderogabile di apparecchi installabili in relazione alla diversa tipologia di punto vendita è stabilito periodicamente dalle norme statali vigenti in materia.

9. Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

10. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati dei punti di vendita.

11. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Le apparecchiature indicate, essendo riservate ai maggiorenni, devono essere collocate in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, richiedendo l'esibizione di un valido documento di riconoscimento.

12. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

13. Nelle sale giochi è possibile installare apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata da pannelli che assicurino il totale isolamento anche visivo dal resto della sala, oltre che di un varco per la verifica circa l'effettivo rispetto della non fruizione dei giochi da parte dei minorenni. Inoltre gli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. devono essere muniti di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

14. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita.

15. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

16. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo.

17. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.. le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S. nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e

all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

ART. 10 – ORARI

Gli orari di apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, VLT e simili, potranno dovranno essere stabiliti mediante apposita ordinanza emessa dal Sindaco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 11 – OBBLIGHI DEI TITOLARI

1. I titolari delle sale giochi e delle sale scommesse, VLT e simili, devono:

- a) comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale giornata di riposo settimanale;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile all'interno e all'esterno del locale;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 30 giorni, osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;
- e) esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti;
- f) mettere a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

ART. 12 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le violazioni alle norme statali e regionali regolanti la materia sono punite con le sanzioni espressamente previste.

3. L'inosservanza di una delle prescrizioni e norme del presente regolamento determina l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25 a Euro 500

4. L'inottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento in osservanza delle disposizioni dettate dal D.L. n. 158/2012, come convertito dalla legge 189 dell'08.11.2012, verrà sanzionato secondo quanto ivi prescritto.

5. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle

violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 - bis della L. 689/81, potrà essere revocata, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S..
Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 13 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le licenze di pubblica sicurezza oggetto del presente regolamento devono essere revocate, con ordinanza motivata, se:

- a) il titolare perda i requisiti morali;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno;
- c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d) il locale perda i requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti e dal presente regolamento;
- e) il titolare attivi la licenza in violazione del periodo di sospensione della stessa;
- f) il titolare incorra in una nuova violazione, dello stesso genere di quella che ha determinato la sospensione della licenza, nell'arco di due anni solari.

2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010, esse sono sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 - bis della L.689/1981, sono revocate con ordinanza motivata.

4. Le licenze vengono sospese ed in caso di reiterazione revocate per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

5. Le licenze sono in ogni caso revocate in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui si verifichi una circostanza per la quale è prevista dalla legge ovvero dal presente regolamento la revoca della licenza, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento dando un termine all'interessato non inferiore a 15 gg. per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni; dopodichè sulla base degli elementi riscontrati, la stessa Amministrazione emetterà il provvedimento espresso motivato di revoca ovvero di archiviazione.

ART. 14 – DISCIPLINA TRANSITORIA

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento o ampliamento di sale giochi esistenti. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino a eventuale cessazione dell'attività. Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme riguardanti l'esercizio dell'attività.

ART. 15 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione e al rispetto degli standards edilizi.
2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia, comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento.
3. La validità del presente documento non ha limiti predefiniti.
4. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere da 01 Gennaio 2014
2. Il presente provvedimento sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune.
3. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento precedentemente emanata da codesto Comune.